



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO ORTI URBANI COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Gestione	3
Art. 3 - Comitato di gestione orti	3
Art. 4 – Tipologia delle aree coltivabili	4
Art. 5 – Durata e modalità di assegnazione	4
Art. 6 – Divieto di subconcessione	5
Art. 7 – Parti comuni ed orti non utilizzati	5
Art. 8 – Gestione e norme di comportamento	6
Art. 9 – Modalità di coltivazione	7
Art. 10 – Irrigazione ed utilizzo prese d’acqua	7
Art. 11 - Infrazioni e revoca dell’assegnazione	7
Art. 12 – Riconsegna lotto assegnato	7
Art. 13 – Responsabilità e controversie	8
Art. 14 – Modifiche	8
Art. 15 – Norme finali e transitorie	8

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale con il duplice fine di consentire l'attuazione di una riqualificazione territoriale di tipo ecologico ed ambientale e di favorire lo sviluppo di attività senza fini di lucro e nel contempo ricreative e di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva mantenendo le persone nel loro tessuto sociale, destina delle aree di sue proprietà ad Orti Urbani.
2. Gli Orti Urbani rappresentano:
 - un momento di evasione dalla realtà urbanizzata.
 - un possibile modello dello stare insieme in contatto con la natura.
 - un ambito di biodiversità nel paesaggio periurbano.
 - un passatempo che contribuisce al Ben-essere individuale.
 - un'occasione di possibili relazioni con la città, le scuole, l'Università, le istituzioni, le associazioni.
 - un momento di aggregazione per la terza età, che attraverso appropriate iniziative, possono diventare "comunità";
 - una occasione di sostegno economico per nuclei familiari in particolari situazioni di disagio economico.

Art. 2 – Gestione

1. La gestione delle aree destinate ad Orti Urbani è affidata dal Comune ad associazioni o enti senza fini di lucro presenti sul territorio comunale, di seguito denominati genericamente Enti gestori.
2. Gli Enti gestori dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti la concessione e la gestione degli orti, compresa la manutenzione degli spazi comuni e degli orti momentaneamente non assegnati come meglio specificato all'art.7.
3. Gli Enti gestori potranno richiedere agli assegnatari un iniziale deposito cauzionale ed il pagamento di un canone annuo – oneri che dovranno essere utilizzati per le finalità di cui al successivo articolo 7 e che dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Comitato di gestione orti

1. Per ogni area destinata ad Orti Urbani l'Ente gestore individuato dall'Amministrazione Comunale dovrà costituire, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, il Comitato di gestione degli orti composto da 8 membri: 4 eletti tra i conduttori degli orti, 3 rappresentanti dell'Ente gestore ed 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale, individuato con deliberazione di Giunta Comunale, in caso di parità di voto prevale il voto del rappresentante del Comune; a seguito di dimissioni o impedimento di uno dei membri eletti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Il Comitato rimarrà in carica per 4 anni e provvederà durante la prima seduta a nominare un Coordinatore.
3. Il Coordinatore del Comitato dovrà coordinare l'attività dello stesso e gestire i rapporti con l'Ente firmatario della convenzione e con i terzi. L'Ente firmatario dovrà relazionare annualmente all'Amministrazione Comunale sulle varie attività relative alla gestione degli orti.
4. Il Comitato si riunirà periodicamente con i seguenti compiti:
 - Esaminare le domande dei cittadini per la concessione delle singole unità coltivabili, di seguito chiamate lotti, ed esprimere pareri in merito ai criteri di conduzione degli orti;

- Dirimere eventuali questioni riguardanti la conduzione degli orti, eventualmente anche dotandosi di un ulteriore regolamento interno per una migliore gestione ed organizzazione (ad esempio per l'uso dei pozzi e delle pompe, la suddivisione dei lotti in gruppi, l'individuazione e i compiti di eventuali responsabili o figure con particolari funzioni,...)
 - Intraprendere tutte le verifiche e le azioni necessarie al mantenimento del decoro degli orti, compresa la revoca dell'assegnazione del lotto, qualora i relativi assegnatari non rispettino il presente Regolamento o l'eventuale regolamento interno predisposto dal Comitato di cui al punto precedente.
 - Sensibilizzare gli assegnatari sul corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto della normativa ambientale ed in particolare delle ordinanze comunali vigenti;
 - Proporre iniziative di informazione e pubblicizzazione sul tema degli orti urbani;
 - Gestire gli interventi sulle parti comuni e sugli orti non assegnati, compresi i lavori che necessitano di appalti a società terze
5. Il Comitato può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, altri assegnatari di lotti per specifiche comunicazioni e/o funzioni.
 6. Alle riunioni del Comitato può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Tipologia delle aree coltivabili

1. Ogni unità coltivabile potrà avere una dimensione variabile compresa tra 80 e 90 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.
2. In ciascun lotto potrà essere realizzato un ripostiglio per la custodia degli attrezzi avente dimensione massima di base 1,50 m x 2,00 m ed un'altezza massima di 1,00 m negli orti situati nelle zone a rischio esondazione, mentre per quelli situati in altre zone l'altezza massima consentita è di 2,20 m; eventuali recinzioni di separazione tra i lotti dovranno essere realizzate con rete metallica di colore verde alta massimo 1,8 m, infissa esclusivamente sul terreno.
3. Qualora l'Ente gestore decida di apportare delle modifiche, gli interventi dovranno essere effettuati a propria cura e spese previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Criteri, durata e modalità di assegnazione

1. Al fine di favorire lo sviluppo di attività ricreative e di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva mantenendo le persone nel loro tessuto sociale, gli orti potranno essere assegnati in via prioritaria ai residenti nel Comune di San Donato Milanese, che non hanno nelle loro disponibilità altri appezzamenti di terreno coltivabili siti nel territorio comunale, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - età superiore a 60 anni;
 - essere in uno stato documentabile di “bisogno” tale per cui, attraverso l'autoproduzione, l'assegnatario possa contribuire all'integrazione del reddito familiare.
2. Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a quello degli orti disponibili, sarà formulata una graduatoria in base all'ordine di presentazione della domanda.
3. In caso di lotti disponibili questi potranno essere assegnati anche a persone di età inferiore

a 60 anni residenti a San Donato Milanese, procedendo in ordine di presentazione della domanda.

4. Qualora vi siano ancora dei lotti disponibili, questi potranno essere provvisoriamente assegnati anche a persone non residenti o in possesso di altri appezzamenti di terreno coltivabili, procedendo in ordine di presentazione della domanda.
5. Nel caso di assegnatario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 la durata dell'assegnazione del lotto è pari a 48 mesi salvo rinunce anticipate o revoche.
6. Nel caso di assegnatario in possesso dei requisiti di cui al comma 3 la durata dell'assegnazione del lotto è pari a 48 mesi, al termine dei quali è facoltà del Comitato, nel caso di disponibilità di orti superiori alle richieste, previa presentazione di nuova domanda da parte dell'interessato, riassegnare lo stesso lotto per ulteriori 48 mesi.
7. Nel caso di assegnatario in possesso dei requisiti di cui al comma 4 l'assegnazione scade al termine dell'anno solare; è facoltà del Comitato, nel caso di disponibilità di orti superiori alle richieste, previa presentazione di nuova domanda da parte dell'interessato, riassegnare lo stesso lotto per un ulteriore anno solare.
8. Ogni nucleo familiare non potrà essere beneficiario di più assegnazioni fatto salvo il caso in cui vi siano degli orti non assegnati e non siano pervenute richieste da parte di persone con i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 3.
9. Le assegnazioni di eventuali lotti aggiuntivi scadono al termine dell'anno solare; è facoltà del Comitato, nel caso di disponibilità di orti superiori alle richieste, previa presentazione di nuova domanda da parte dell'interessato, riassegnare lo stesso lotto per un ulteriore anno solare.
10. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno in ordine e libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione.
11. L'Ente gestore è tenuto a comunicare annualmente al Comune la graduatoria stilata secondo i precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'elenco degli assegnatari specificando per ognuno di essi il recapito, il lotto assegnato e i requisiti in possesso.

Art. 6 – Divieto di subconcessione

1. L'orto non può essere ceduto, locato o trasmesso a terzi a nessun titolo.
2. Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dai concessionari o loro famigliari, che non possono avvalersi di manodopera retribuita.
3. In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, è facoltà del coniuge o dei figli subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza; qualora ciò non avvenga, il lotto libero verrà riassegnato secondo le modalità di cui all'art.5;

Art. 7 – Parti comuni ed orti non utilizzati

1. La corretta manutenzione dei lotti momentaneamente non assegnati e delle parti comuni quali: ingressi, viali interni, parcheggi, prese d'acqua e realizzazione e custodia e pulizia dell'area destinata alla raccolta dei rifiuti è a carico dell'Ente gestore.
2. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale soltanto il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti "esclusivamente" organici prodotti dalla gestione degli orti (erba, sfalci, resti di potature,...). Tali rifiuti, devono essere conferiti dagli assegnatari in aree a tal fine individuate e attrezzate. In caso di comportamento difforme dalle disposizioni comunali vigenti sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre alle sanzioni di legge che verranno comminate all'Ente gestore, i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti non conformi alle indicazioni di cui sopra verrà posta interamente a carico dell'Ente gestore.

3. Il gestore degli orti può, previa acquisizione dei pareri favorevoli e successivo rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, realizzare a proprie spese una struttura coperta dove organizzare durante il periodo estivo iniziative per la socializzazione tra gli assegnatari.

Art. 8 – Gestione e norme di comportamento

1. Gli assegnatari degli Orti Urbani sono tenuti a rispettare i confini dei lotti loro concessi e non possono svolgere alcuna attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola. I prodotti ricavati non possono dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma devono essere unicamente rivolti per uso proprio e dell'ambito familiare.
2. Tutti gli attrezzi ed il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'orto sono a carico dell'assegnatario.
3. Ciascun assegnatario si impegna a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare:
 - coltivare l'orto, curando in particolare modo l'aspetto igienico ed estetico;
 - curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni, evitando l'attecchimento e il proliferare di infestanti anche nelle parti esterne al proprio lotto;
 - vigilare sull'insieme degli orti e sulle aree verdi adiacenti, segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
 - non piantare alberi in numero superiore a tre per ogni singolo orto
4. E' inoltre vietato
 - lasciare incolto l'orto o parti dello stesso;
 - danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi o piantare alberi che disturbino sia per le radici, sia per l'ombra gli orti vicini;
 - aprire buche nel terreno;
 - conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti, il numero massimo ammissibile di bidoni per le riserve d'acqua per ogni lotto è pari a tre;
 - accedere e parcheggiare auto o motocicli al di fuori degli spazi appositamente predisposti;
 - scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
 - allevare o tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
 - accendere fuochi;
 - recare disturbo al vicinato con schiamazzi, musica o con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 - installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
 - modificare le strutture avute in uso o alterare in qualsiasi modo le attrezzature date in dotazione;
 - costruire passaggi pedonali in cemento e bordare i vialetti interni all'orto con materiali

non naturali.

- coltivare le parti comuni; all'esterno dei lotti è permessa solo la coltivazione di fiori;
- le eventuali serre invernali non devono superare i 2,1 metri di altezza e non devono recare ombra agli orti vicini
- introdurre nell'area materiale inquinante: amianto, eternit, lana di vetro e qualunque altro materiale non inerente la coltivazione dell'orto.

Art. 9 – Modalità di coltivazione

1. Gli orti devono essere coltivati biologicamente; è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.), anche per la disinfezioni delle parti comuni, che possano arrecare danno all'ambiente. L'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

Art. 10 – Irrigazione ed utilizzo prese d'acqua

1. Le pompe per il prelievo dell'acqua presenti nell'area dovranno essere mantenute in buono stato, in particolare le stesse dovranno essere protette durante il periodo invernale.
2. L'Ente gestore dell'area orti sarà responsabile per le pompe per il prelievo dell'acqua site nelle parti comuni.
3. L'assegnatario di ciascun lotto coltivabile sarà responsabile per l'eventuale pompa per il prelievo dell'acqua sita all'interno del lotto assegnato. La presenza di questo manufatto dovrà essere indicata all'interno dell'atto di concessione.
4. Ogni nuova realizzazione di pompe dell'acqua dovrà essere precedentemente richiesta all'Amministrazione Comunale ed autorizzata dagli enti competenti in materia. L'acqua non potrà essere utilizzata per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno.

Art. 11 - Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1. Il Comitato di Gestione Orti in presenza di infrazioni alle norme di comportamento di cui all'art.8, dispone una lettera di richiamo, in caso di ulteriore persistenza dell'infrazione può provvedere alla revoca della concessione. Costituiscono immediato diritto di revoca, previa comunicazione all'interessato, le seguenti situazioni:
 - a) prolungata assenza dell'assegnatario superiore a sei mesi;
 - b) palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
 - c) modalità di coltivazione non conforme a quanto previsto dall'art.9
 - d) mancato pagamento del canone;
 - e) subconcessione dell'orto assegnato.

Art. 12 – Riconsegna lotto assegnato

1. L'assegnatario dovrà, alla normale scadenza o in caso di rinuncia o revoca, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed in particolare a:
 - a) togliere tutti gli oggetti di proprietà e gli attrezzi presenti
 - b) pulire l'orto dai residui di coltivazione ed eliminare le piante infestanti eventualmente presenti;

- c) provvedere alla consegna delle chiavi d'accesso all'area orti e al proprio lotto.
2. La mancata attuazione delle norme sopraindicate comporterà l'incameramento dell'intera cauzione versata ovvero di una quota parte relativa alle spese sostenute.

Art. 13 – Responsabilità e controversie

1. L'Ente gestore dell'area sarà responsabile per ogni danno che possa verificarsi nelle aree comuni.
2. L'assegnatario di ciascun lotto coltivabile sarà responsabile per ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che possa verificarsi anche nei confronti di terzi all'interno del lotto assegnato.
3. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale che possa accadere all'interno dell'area data in concessione.

Art. 14 – Modifiche

1. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche che potranno essere recepite a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme vigenti in materia o sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione. Qualsiasi modifica, approvata successivamente alla stipula della convenzione sarà considerata automaticamente ed integralmente accettata da parte dei concessionari.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente disposizione in materia sul territorio del Comune di San Donato Milanese.
2. In sede di prima stipula di convenzione con l'Ente affidatario, per ciascuna area destinata ad Orti Urbani, coloro che sono già assegnatari di lotti e li abbiano condotti regolarmente, sono invitati per iscritto dall'Ente gestore a manifestare la loro volontà di rinnovo ed avranno la precedenza su tutti gli altri richiedenti, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 5.
3. Il presente atto dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.